



**News n. 5 del 27 gennaio 2025
a cura dell'Ufficio del massimario**

Incostituzionale l'art. 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nella parte in cui ha limitato anche gli incrementi retributivi relativi allo "scatto" per invalidità di servizio di cui all'art. 1801 c.m.

Corte costituzionale, 19 dicembre 2024, n. 207 – Pres. Barbera, Red. San Giorgio

Militare – Trattamento economico – Scatti di anzianità per infermità contratta a causa di servizio – Sospensione della erogazione per esigenze di contenimento della spesa pubblica – Incostituzionalità

È incostituzionale l'art. 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione gli scatti per invalidità di servizio di cui all'art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare). (1)

(1) I. – La q.l.c. era stata sollevata con parere non definitivo n. 702 del 7 marzo 2019 – in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., riguardo all'art. 9, commi 1 e 21, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché, «per completezza», nei confronti dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ("Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"); in fatto, il ricorso era stato promosso da un sottufficiale dell'Aeronautica militare, che si era visto opporre diniego al riconoscimento dell'aumento di un anno dell'anzianità di servizio, richiesto ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539 (*rectius*: art. 1801 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), in quanto l'Amministrazione aveva ritenuto operante le misure limitative degli incrementi retributivi disposte dall'art. 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito (per il triennio 2011-2013), poi prorogate sino al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 122 del 2013.

II. – Questo il percorso motivazionale della sentenza:

- a) in primo luogo la Corte ha superato talune eccezioni preliminari; in particolare, ha precisato che il diritto al beneficio, di cui al precitato art. 1801 sorge in ragione dell'accertamento costitutivo della derivazione dalla causa di servizio di una infermità ascrivibile ad una delle categorie di cui alla Tabella A allegata al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (*ex multis*: Cons. Stato, sez. I, parere 10 giugno 2024, n. 751; T.a.r. per il Veneto, sez. III, 29 luglio 2024, n. 2001) e, poiché, nel caso di specie, l'atto di riconoscimento è stato adottato il 7 novembre 2012, la disciplina di blocco applicabile *ratione temporis* è da individuarsi in quella, vigente a tale data, originariamente posta dall'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito, per il triennio 2011-2013, e non anche nella previsione, che ne ha prolungato gli effetti per l'anno 2014, risultante dal combinato disposto di cui all'art. 16, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 98 del 2011, come convertito, e alla norma regolamentare dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122; pertanto, non viene in considerazione il principio, più volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui le previsioni di rango sub-primario possono essere sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, quando contribuiscano a chiarire il contenuto precettivo della disposizione legislativa, della quale costituiscono specificazione, e siano impugnate contestualmente a quest'ultima (*ex aliis*, Corte cost. 5 maggio 2021, n. 92 in *Foro amm.*, 2021, II, 1819; Id. 15 novembre 2018, n. 200, in *Giur. cost.*, 2018, 6, 2435; Id. 25 novembre 2016, n. 254, in *Dir. & giust.*, 2016, 28 novembre 2016, con nota di ROSA; Id. 24 ottobre 2014, n. 242, in *Foro it.*, 2015, I, 373); per di più, nel caso di specie, il giudice rimettente ha sottoposto a censura solo la norma regolamentare, anche se quest'ultima trova la sua fonte di legittimazione nel richiamato art. 16, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 98 del 2011, come convertito, che ha demandato al Governo di disporre, con atto di normazione secondaria, una proroga del blocco stipendiale;
- b) nel merito, la Corte *in primis* ha ripercorso la disciplina normativa; segnatamente, evidenzia come l'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito, abbia vietato, per il triennio 2011-2013, qualsivoglia incremento del «trattamento economico complessivo» spettante ai singoli dipendenti nel triennio 2011-2013, disponendo che tale trattamento non può superare quello «ordinariamente spettante» per l'anno 2010; tale "tetto" comprende tutte le componenti della retribuzione (nel loro ammontare teorico pieno), che i dipendenti, anche di qualifica non dirigenziale, avrebbero conseguito in condizioni ordinarie; nella determinazione del limite non vanno, quindi, considerati né in positivo, né in negativo, gli «effetti derivanti dagli eventi straordinari della dinamica retributiva» (indicati, in via esemplificativa, dalla stessa previsione normativa in scrutinio), capaci di ridurre o incrementare la retribuzione percepita nel 2010 (in materia, vedi: Corte d'appello di Perugia, sez. lav., 2 aprile 2019, n. 64; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione 24 marzo 2011, n. 9/2011/PAR);
- c) l'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 cit. reca poi una ulteriore regola di conformazione del trattamento retributivo dal seguente contenuto composito: *i)* per il personale di cui all'art. 3 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d.

regime pubblicistico), si prevede il c.d. blocco, senza successivo recupero, dell'adeguamento stipendiale, disciplinato dall'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e indi dei meccanismi di avanzamento automatico degli stipendi e delle «*progressioni di carriera comunque denominate*» (ma, va ricordato che, su tale disposizione, ha inciso Corte cost. 11 ottobre 2012, n. 223, in *Foro it.*, 2012, I, 2896, con nota di ROMBOLI, e in *Giur. cost.*, 2012, 3293, con nota di PICCIONE); ii) del pari, per il personale contrattualizzato, si stabilisce che la retribuzione è determinata, senza tener conto né delle «*progressioni di carriera comunque denominate*», né dei passaggi tra le aree, che sono parimenti assimilabili alle progressioni di carriera;

- d) le disposizioni censurate devono essere considerate unitariamente, posto che l'art. 9, al comma 1, pone una regola, che ha «*una valenza di carattere generale e di cornice*» (sul punto, cfr. circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 aprile 2011, n. 12), come emerge dalla formulazione ampia e onnicomprensiva, mentre, lo stesso articolo, al comma 21, individua specifiche tipologie di incrementi, quali sono gli adeguamenti e gli avanzamenti stipendiali correlati alla progressione di carriera, soggetti al c.d. blocco stabilito dallo stesso comma 1, «*sterilizzandone*» gli effetti economici, per il medesimo triennio 2011-2013;
- e) il beneficio economico costituito dallo scatto per invalidità di servizio, disciplinato dall'art. 1801 d.lgs. 5 marzo 2010, n. 66 («*Codice dell'ordinamento militare*»), a mente del quale «*[a]ll personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria*»;
- f) l'antecedente storico della detta disposizione va rinvenuto negli abrogati artt. 117 e 120 del r. d. 31 dicembre 1928, n. 3458 («*Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito*»), i quali riconoscevano agli ufficiali e ai sottoufficiali mutilati o invalidi di guerra l'abbreviazione di due anni o di un anno (secondo la categoria di iscrizione) agli effetti dell'anzianità di servizio per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio; tali previsioni – così come, per il personale civile, le analoghe norme contenute negli artt. 43 e 44 del r. d. 30 settembre 1922, n. 1290 (contenente le tabelle degli stipendi, nonché le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale) – sono state, poi, estese dalla legge 15 luglio 1950, n. 539 ai mutilati e invalidi per causa di servizio, ossia, come precisato dall'art. 3 di tale legge, a «*coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137*»;

- g) la Corte costituzionale ha già avuto modo di delibare le misure di contenimento della spesa pubblica, adottate nell'ambito della ricordata manovra finanziaria, e per taluni profili specifici, è stata esclusa l'illegittimità costituzionale delle previsioni che, per il solo triennio 2011-2013, hanno vietato l'incremento del trattamento economico spettante ai singoli dipendenti, nonché di quelle che hanno sospeso gli effetti economici degli adeguamenti stipendiali e delle progressioni economiche, in quanto hanno riguardato l'intero comparto pubblico, imponendo limiti e restrizioni, in una dimensione solidaristica (Corte cost. 17 dicembre 2013, n. 310, in *Foro it.* 2014, 2, I, 325, con nota di ROMBOLI e in *Giur. cost.*, 2013, 4966, con nota di PACE), si è pure argomentato che la ragionevolezza di tali misure «*discende anche dalla particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo*» (Corte cost. 23 luglio 2015, n. 178, in *Giur. cost.*, 2015, 1651, con nota di FIORILLO; in *Guida dir.*, 2015, 33 86 con nota di PONTE; in *IUS Lavoro*, 9 ottobre 2015, con nota di BELLOCCHI; in *Dir. relaz. industr.* 2015, 1120, con nota di FERRANTE) e che «*[i]l carattere generale delle misure varate dal d.l. n. 78 del 2010, inserite in un disegno organico improntato a una dimensione programmatica, scandita su un periodo triennale, risponde all'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato*» (ancora, Corte cost. 23 luglio 2015, n. 178 citata);
- h) con specifico riferimento all'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito, è stato evidenziato che «*esigenze di politica economica giustificano interventi che, come quello in esame, comprimono solo temporaneamente gli effetti retributivi della progressione in carriera*» (Corte cost. 6 maggio 2016, n. 96, in *Giur. cost.*, 2016, 886) e che la limitazione degli incrementi è tale da non compromettere comunque l'adeguatezza complessiva della retribuzione (Corte cost. 20 luglio 2020, n. 167, in *Giur. cost.*, 2020, 1860);
- i) ora all'attenzione della Corte costituzionale non vengono poste in discussione ancora una volta le misure di contenimento in sé considerate, ma si denuncia la mancata esclusione dall'ambito applicativo delle stesse dello *speciale istituto stipendiale*, costituito dal beneficio ex art. 1801 c.m., che, per la funzione riparatoria della menomazione dell'integrità psicofisica del dipendente divenuto invalido, a causa del servizio, avrebbe richiesto un trattamento distinto, rispetto a quello previsto per gli incrementi retributivi *tout court*;
- j) infatti, dal testo dell'art. 1801 cod. ordinamento militare (e dalla collocazione sistematica nel Capo II dedicato al «*Trattamento economico stipendiale aggiuntivo*» del Titolo IV del Libro VI) emerge che lo scatto *de quo* consiste in una posta economica aggiuntiva spettante al dipendente, il quale abbia ottenuto, non necessariamente in costanza di rapporto di impiego (Corte cost. 9 febbraio 2024, n. 13, in *Foro it.*, 2024, 3, I, 656), il riconoscimento della derivazione da «*fatti di servizio*» di una patologia contemplata in una delle categorie di cui alla Tabella A allegata al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 («*Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra*»); l'aumento viene calcolato sullo stipendio in godimento alla data del riconoscimento della causa di servizio (T.a.r. per il Veneto, sez. III, 29 luglio 2024, n. 2001) e, come previsto dall'art. 1801 cod. ordinamento militare, non risulta riassorbibile, in occasione delle successive progressioni economiche,

né può confluire nel computo di queste ultime (Cons. Stato, sez. I, parere 12 aprile 2010, n. 1476); lo stesso art. 1801 cod. ordinamento militare precisa poi che lo scatto per invalidità di servizio non è soggetto a rivalutazione e può essere concesso una sola volta nella carriera di appartenenza; *ergo* la circolare del Ministero della difesa 9 novembre 2001 ha evidenziato che lo “scatto” in questione, costituendo una «*componente contabile ampliativa*» dello stipendio, ha pure effetto sul computo della tredicesima mensilità, dell’indennità di buonuscita e delle ritenute previdenziali e assistenziali; la provvidenza – ha però osservato la citata circolare – «*segue le sorti dello stipendio*» ed è «*sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest’ultimo*»;

- k) la giurisprudenza di legittimità configura lo scatto *ex art. 1801 c.m.* come una “compensazione” della maggiore onerosità dell’attività lavorativa svolta dal dipendente invalido per fatti di servizio; l’attribuzione viene annoverata «*tra gli emolumenti che il datore di lavoro pubblico, in presenza dei presupposti legittimanti, è tenuto ad erogare, sussistendo un ineludibile nesso di corrispettività tra infermità per causa di servizio ed incremento*» (in tali termini Cass., sez. lav., ord. 27 giugno 2024, n. 17806); la giurisprudenza amministrativa afferma, invece, che l’istituto in esame è «*estraneo alla dinamica del rapporto di lavoro (id est: non avendo alcun collegamento con il maturato economico), non ha natura stipendiale (come la RIA) ma ha natura di emolumento accessorio sia pure pensionabile*» (Cons. Stato, sez. I, parere 14 aprile 2010, n. 1476); detto beneficio ha effetti permanenti, è collegato al solo presupposto dell’accertamento medico della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ed è avulso dalla progressione di carriera; sul piano strutturale, lo “scatto” non confluisce nello stipendio, «*ma ne permane distinto, ponendovisi accanto e non al suo interno, in posizione di cumulo e non di assorbimento dando luogo a due voci retributive che stanno le une accanto alle altre senza perdere le loro autonome e specifiche caratteristiche*» (così ancora Cons. Stato, sez. I, parere 14 aprile 2010, n. 1476);
- l) le richiamate pronunce, pur giungendo ad esiti ricostruttivi diversificati, convergono però nel riconoscere all’emolumento *ex art. 1801 cod. ordinamento militare* la natura giuridica di *posta incrementativa* del trattamento economico spettante al dipendente; pertanto, benché debba escludersi che il beneficio persegua una finalità remunerativa in senso proprio; pertanto, il suo atteggiarsi a componente aggiuntiva del trattamento stipendiale ne comporterebbe, in assenza di una deroga espressa, l’assoggettamento alle misure di “blocco”;
- m) ciò posto, dunque, la q.l.c. dell’art. 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’*irragionevolezza*, è fondata nella misura in cui, pur presentando elementi di analogia rispetto agli incrementi della retribuzione investiti dalle misure limitative, gli “scatti” per invalidità di servizio se ne differenziano sotto il profilo funzionale, rispondendo ad una finalità diversa da quella di miglioramento della posizione giuridica ed economica del lavoratore propria dei primi; l’inclusione del beneficio *ex art. 1801 cod. ordinamento militare* nel perimetro applicativo del blocco determina, in sostanza, un’incoerenza teleologica, poiché *de iure* estende medesime conseguenze giuridiche a fattispecie eterogenee sul piano finalistico;

L'attribuzione patrimoniale in esame risponde al «*principio generale della "compensazione" dell'infermità*» ed è volta a ristorare «*il sacrificio derivante dall'attività di servizio*» (così Corte cost. 9 febbraio 2024, n. 13 citata);

- n) anche la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che l'emolumento *de quo* è stato introdotto «*per motivazioni di ordine generale e comunque estranee alla logica ed alla dinamica del rapporto di lavoro*» (Cons. Stato, sez. I, parere 14 aprile 2010, n. 1476), tanto che rinviene nell'evento lesivo occorso al lavoratore la sua origine e «*nello scatto o classe solo la misura economica che lo traduce*» (T.a.r. per il Lazio, sezione I-ter, 30 marzo 2015, n. 4764); si è, inoltre, rilevato che il c.d. scatto per invalidità di servizio, che si ricollega ad una situazione di pregiudizio della salute, quale lo stato di invalidità derivante da fatti di servizio, ha carattere permanente, tanto che ne è espressamente prevista la non assorbibilità, in quanto la temporaneità della erogazione, che conseguirebbe, appunto, all'eventuale previsione del riassorbimento del beneficio nei successivi miglioramenti retributivi, si porrebbe in contraddizione con il fine in senso lato indennitario perseguito (*ex multis*, T.a.r. per il Lazio, sez. I-quater, 25 giugno 2018, n. 7086 e 13 aprile 2018, n. 4083; sez. II, 12 novembre 2013, n. 9646);
- o) non va, infine, trascurato che gli scatti *ex art.* 1801 cod. ordinamento militare, per un verso, al pari degli altri benefici accordati per effetto del riconoscimento della causa di servizio – e, in particolare, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata –, offrono «*una sorta di "riparazione" per il danno alla persona riconducibile al servizio prestato*» (Corte cost. 2 febbraio 2018, n. 20, in *Foro it.*, 2018, I, 695 e in *Giur. cost.*, 2018, I, 211, con nota di PESSI); per altro verso, in concorso con detti istituti, sopperiscono alla mancata previsione, per il personale al quale sono destinati, di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- p) gli scatti per invalidità di servizio e l'equo indennizzo, dunque, sono stati introdotti per supplire al vuoto di tutela emerso dall'assetto normativo delineato dal r. d. 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari), in base al quale il dipendente pubblico, che avesse riportato una lesione dell'integrità psico-fisica per fatti di servizio, non poteva avanzare pretese risarcitorie nei confronti dell'amministrazione, né, a differenza del lavoratore privato, poteva contare, all'epoca, su un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (così Corte cost. 30 gennaio 1962, n. 1);
- q) per effetto della graduale estensione delle tutele risarcitoria e assicurativa al pubblico impiego, i benefici riconducibili alla causa di servizio hanno assunto, rispetto a queste ultime, un ruolo di garanzia aggiuntiva con esse concorrente; per quanto concerne la tutela assicurativa, detta concorrenza di garanzie non ha, però, operato in riferimento ai dipendenti delle Forze armate e di polizia, ai vigili del fuoco e al personale di soccorso pubblico, dal momento che queste categorie professionali sono rimaste escluse dall'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, come confermato dalla norma di interpretazione autentica espressa dall'art. 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38; non a caso, infatti, il legislatore, pur avendo abolito i benefici collegati

alla causa di servizio – abrogando, in particolare, gli scatti per invalidità di servizio con l’art. 70, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, l’equo indennizzo e la pensione privilegiata con l’art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, li ha mantenuti soltanto per le suddette categorie di dipendenti pubblici (v. Corte cost. 28 febbraio 2023, n. 33, in *Foro it.*, 2023, I, 983);

- r) a tale riguardo, sia pure con specifico riferimento alla pensione privilegiata, la conservazione di tale provvidenza per i settori della difesa e della sicurezza, per i vigili del fuoco e per il soccorso pubblico «*si raccorda, per un verso, al più elevato livello di rischio ordinariamente connesso al servizio svolto nei comparti indicati e, per altro verso, alla mancanza di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni per le infermità contratte dai dipendenti di tali settori*» (Corte cost. 2 febbraio 2018, n. 20, già citata);
- s) alla luce delle esposte considerazioni, il mancato riconoscimento degli scatti per la invalidità di servizio, maturati nel corso del periodo di “blocco”, imposto dal decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito, comporta, per i dipendenti interessati, la perdita, senza possibilità di recupero, di uno specifico strumento di compensazione dell’invalidità subita a causa del servizio svolto; per cui la normativa censurata, non sottraendo al blocco stipendiale dalla stessa imposto un beneficio, quale quello *ex art. 1801 cod. ordinamento militare*, che, pur aggiungendosi al trattamento economico, non persegue specificamente la finalità di miglioramento patrimoniale, propria dei comuni incrementi retributivi, ma risponde ad un’esigenza di tutela indennitaria del lavoratore colpito da invalidità, per ragioni di servizio, esibisce orbene una intrinseca irragionevolezza, ai sensi dell’art. 3 Cost., dal ché l’illegittimità costituzionale.

III. – Per completezza sull’art. 1801 c.m.:

- t) Cons. Stato, sez. I, parere 10 giugno 2024, n. 751, che rimarca la natura giuridica di “*accertamento costitutivo*” del procedimento di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, poiché la commissione medica ospedaliera (CMO) e il comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) “*emettono pareri obbligatori e vincolanti per la pubblica amministrazione, che decide in conformità, adottando un provvedimento espressione di discrezionalità tecnica, in quanto basato su cognizioni medico-specialistiche e medico-legali*”;
- u) Cons. Stato, sez. I, parere 12 aprile 2024, n. 470, secondo cui: “*Il beneficio di cui si controverte è previsto dall’art. 1801 c.m. (“Trattamento economico stipendiale aggiuntivo”), per il personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare che, “in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915”. Tale beneficio, di natura “stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile”, compete una sola volta, nel valore massimo, pari al 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria o nel valore massimo dell’1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria*”, indi: “*la formulazione dell’art.*

1801 c.m. delinea un istituto: a) espressamente qualificato di natura stipendiale, attinente ad un rapporto sinallagmatico in essere; b) che presuppone il riconoscimento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio, con provvedimento dell'Amministrazione emanato in costanza del rapporto di servizio; c) attivabile a domanda dell'interessato durante tale rapporto, non essendo previsto alcun automatismo, conseguente al riconoscimento della causa di servizio, per l'erogazione d'ufficio";

- v) Corte cost. 9 febbraio 2024, n. 13 (oggetto di News UM n. 25 del 7 marzo 2024, con ivi ampi richiami sulla ricostruzione storica dell'istituto e precedenti giurisprudenziali, nonché in *Foro it.*, 2024, I, 656), secondo cui: "È incostituzionale l'art. 1801 cod. ordinamento militare nella parte in cui condiziona l'attribuzione del beneficio al riconoscimento della infermità in costanza del rapporto di impiego, anziché al dato della sua insorgenza in attività di servizio";
- w) sulla possibilità di sottoporre a scrutinio di costituzionalità norme sub-primarie congiuntamente alle norme primarie, di cui costituiscano specificazione, *ex multis*, cfr. Corte cost. 31 ottobre 2008, n. 354 (in *Foro it.*, 2009, I, 351 e in *Giur. cost.*, 2008, 3906, con nota di PRINCIPATO): «È ammissibile la q.l.c. proposta nei confronti di una normativa composta anche da atti regolamentari, quando essi, espressamente previsti dalla disposizione di legge censurata, di quest'ultima costituiscano una specificazione», con ivi ampi richiami giurisprudenziali;
- x) in dottrina, sull'istituto dei c.d. "scatti per invalidità di servizio", vedi: CORSETTI, *Trattamento economico e previdenziale* in DE NICTOLIS-POLITENORE (a cura di), *Commentario all'ordinamento militare*, Roma, 2011, 81 ss.